



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto n. 5447 del 10/03/2015

Piano assicurativo agricolo 2015

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

CONSIDERATO il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO in particolare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte in data 20 novembre 2014, della Regione Liguria in data 24 novembre 2014, della Regione Lombardia in data 20 novembre 2014, della Regione Emilia Romagna in data 26 novembre 2014, della Regione Marche in data 26 novembre 2014, della Regione Umbria in data 25 Novembre 2014, della Regione Lazio in data 26 novembre 2014, della Regione Puglia in data 13 novembre 2014, della Regione Sardegna in data 1° dicembre 2014;

CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

RITENUTO di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e unionale;

RITENUTO, altresì, necessario indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 febbraio 2015;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2015, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

(Determinazione dei valori assicurabili)

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Articolo 3

(Combinazioni dei rischi assicurabili)

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità accessorie;
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (Avversità catastrofali).
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità.
5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
6. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizootie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.
9. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto/comune.

Articolo 4

(Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, articolo 14, comma 12.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato in premessa, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

Articolo 5

(Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili)

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato nelle premesse, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ed il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato nelle premesse.
4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
 - a) polizze con soglia di danno, relative a
 - 1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
 - b) polizze senza soglia di danno, relative a :
 - 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Articolo 6

(Termini di sottoscrizione delle polizze)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
 - b) per le colture permanenti entro il 31 marzo ;
 - c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio ;
 - d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
 - e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.

Articolo 7

(Modifiche al Piano)

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nonché alle Regioni, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese esclusivamente a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, sia in esito alle Osservazioni della Commissione ai fini dell'approvazione definitiva del programma che successivamente, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

Articolo 8

(Norme transitorie)

1. In considerazione dei tempi necessari per implementare il Sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale decreto 12 gennaio 2015, solo per l'anno 2015, il termine del 31 marzo di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è posticipato al 20 aprile.
2. Solo per l'anno 2015, alla combinazione di rischi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), fatti salvi i rischi minimi previsti, può essere aggiunto anche il rischio gelo e brina. In questo caso non si applica la clausola di salvaguardia di cui all'allegato 3 – Colture – punto 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Firmato Martina

ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI Avena Farro Frumento Grano saraceno Mais Miglio Orzo Riso Segale Sorgo Triticale OLEAGINOSE Colza Senape Girasole Soia ORTICOLE Aglio Asparago Barbabietola rossa Bieta Broccoli Carciofi Cardo alimentare Carota Cavolfiore Cavolo Cetrioli Cipolle Cocomeri Finocchi Fragole Insalate Melanzane Meloni Peperoni Pomodori Porro Radicchio Ravanello Scalogno Sedano Spinaci Zucca Zucchini LEGUMINOSE Arachide Ceci Cicerchie Fagioli Fagiolini Fave Lenticchie Lupini Piselli	FORAGGERE Erba medica Erbai Favino Loietto Sulla Trifoglio Lupinella COLTURE INDUSTRIALI Arboree da biomassa Erbae da biomassa Barbabietola zucchero Patate Pioppo Tabacco Sugherete TESSILI Canapa Lino POMACEE Mele Pere DRUPACEE Albicocche Ciliege Nettarine Pesche Susine AGRUMI Arance Bergamotto Cedro Kumquat Limoni Mandarance Mandarini Pompelmi Satsuma OLIVICOLE Olive da olio Olive da tavola VITICOLE Uva da tavola Uva da vino FRUTTICOLE VARIE Actinidia Cachi Castagne Fichi Fichi d'India Gelso Lamponi Mirtilli More Nespolo del Giappone	Segue FRUTTICOLE VARIE Ribes Uva spina Altre frutticole FRUTTA IN GUSCIO Mandorle Noccioline Noci Pistacchio ORNAMENTALI Pianta floricole Fronde ornamentali VIVAI ARBOREE E ERBACEE Vivai piante arboree da frutto Pianta di viti portainnesto Vivai di viti Vivai di pianta erbacee VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Pianta da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali Vivai di piante industriali Vivai di piante forestali PIANTE AROMATICHE Anice Basilico Coriandolo Peperoncino Prezzerolo Altre aromatiche ALTRE COLTURE Mirto Rosa canina Zafferano Pianta officinali Produzioni sotto serre e tunnels Produzioni protette da reti antigrandine Produzioni protette da impianti antibrina Produzioni da seme
--	---	--

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.8 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
--

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENTZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE

RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOOZONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

ALLEGATO 2

TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI

UVA UVA DA VINO UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE UVA DA TAVOLA UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE FRUTTA ACTINIDIA ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE ALBICOCCHIE ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE CILIEGE CILIEGIE PROTETTE NETTARINE NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA PERE PERE PRECOCI PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia) ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare) BERGAMOTTI CEDRO KUMQUAT LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello) LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale) MANDARANCE MANDARANCE PRECOCI MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli) MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune) POMPELMI SATSUMA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSI LAMPONI LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE, MIRTILLI PROTETTI MIRTILLI MORE NESPOLE DEL GIAPPONE	RIBES UVA SPINA MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHI GIUGGIOLE MELAGRANE AVOCADO CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO MIGLIO ORZO SEGALE TRITICALE FRUMENTO DURO SEME FRUMENTO TENERO SEME ORZO SEME SEGALE DA SEME RISO RISO INDICA MAIS E ALTRE MAIS DA GRANELLA MAIS DA SEME MAIS DOLCE MAIS DA INSILAGGIO SORGO GRANO SARACENO ORTIVE E ORNAMENTALI AGLIO ASPARAGO BIETA DA COSTA BIETA LISCIA DA TAGLIO BROCCOLETTO BROCCOLO CARCIOFO CARDO CAROTA CAVOLFIOR CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA CAVOLO NERO CETRIOLI CIPOLLE CIPOLLINE COCOMERI FINOCCHI FIORI DI ZUCCHINA FRAGOLE FRAGOLE PROTETTE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI PORRO RADICCHIO
---	--

Segue ORTIVE E ORNAMENTALI RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SEDANO DA SEME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME FAGIOLO SEME FAGIOLINO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO POMODORI POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO ALTRE INDUSTRIALI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA SENAPE GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME TABACCO OLIVE OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA VIVAI ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme	Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPI VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE FORESTALI ALTRE COLTURE ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO FAVINO DA SEME LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPIO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE ANICE STELLATO ANICE STELLATO DA SEME BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME CRESCIONE DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI LUPPOLO FIENO GRECO BORRAGINE PIANTE AROMATICHE PIANTE OFFICINALI
---	--

ALLEGATO 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2 e all'articolo 8 comma 2), calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d) , sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere b), c), d) è: 20 per la frutta, 15 per tabacco e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

ALLEGATO 4

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alla produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termici igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.